

L'evoluzione dell'antincendio in Ticino

Ing. Alessandro Furio

Presidente ATRA



Il 5 febbraio 2001 viene istituita in Ticino l'Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio (ATRA). Questa associazione nasce per la volontà di salvaguardare e sostenere il lavoro di una nuova categoria di professionisti, i "Tecnici Riconosciuti della Polizia del fuoco", che svolgono un'attività che nella maggior parte degli altri Cantoni Svizzeri e degli altri paesi del mondo viene esercitata da enti pubblici. Tale figura riveste il ruolo di "garante" della sicurezza antincendio nei confronti dell'autorità e del committente verificando che il progetto e l'esecuzione dell'opera avvengano nel rispetto delle norme e dello stato della tecnica.

Il tema della Polizia del fuoco in Ticino ha subito negli anni una lunga evoluzione che di seguito riassumiamo. La problematica degli incendi è già documentata a partire dal lontano Medioevo quando era diffusa la pratica di appiccare il fuoco nei terreni cespugliosi e boschivi al fine di migliorare e aumentare le aree dedicate alle attività di pascolo. Gli statuti locali del Cantone emanavano norme per proibire l'accensione di fuochi all'aperto ed in particolare nelle immediate vicinanze di zone abitate. Inoltre, a causa dei devastanti incendi domestici provocati dalla negligenza di qualche cittadino, lo Stato dimostrava il proprio senso di responsabilità verso la cittadinanza istituendo un servizio pubblico (già allora denominato Polizia del fuoco) per controllare come venivano depositate le ceneri dei focolari all'interno delle abitazioni. A partire da questi semplici compiti di controllo e dai primi regolamenti forestali (il primo risale al 1857) si è progredito verso provvedimenti legislativi sulla prevenzione degli incendi.

Nel 1974 entrano in vigore la Legge Edilizia Cantonale (LE) e il relativo Regolamento di applicazione (RLE). L'articolo 23a di quest'ultimo, nel campo della prevenzione e la sicurezza contro gli incendi, rende applicabili le norme tecniche emanate dall'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione contro gli incendi (AICAA) o quelle emanate da altre associazioni di categoria (Carbura, centro Svizzero di costruzioni metalliche, associazione elettricisti, ...).

Nel 1976 il Canton Ticino emana la Legge sulla Polizia del fuoco, la quale prevede il controllo da parte del Consiglio di Stato sugli organi cantonali e comunali preposti all'applicazione della legge e impone ai Municipi

la vigilanza delle norme di Polizia del fuoco. Tale Legge ribadiva che "le norme tecniche da osservare per la prevenzione e la sicurezza contro gli incendi nelle costruzioni sono fissate dal regolamento di applicazione della legge edilizia" del 1974. L'articolo 23a RLE viene modificato nel 1988, in particolare non è più l'AICAA il riferimento per l'applicazione delle norme tecniche, bensì il Servizio prevenzione incendi per l'industria e l'artigianato (SPI) e sussidiariamente le norme delle varie associazioni di categoria sopracitate. Pertanto tutte le norme tecniche sulla prevenzione e la sicurezza contro gli incendi nelle costruzioni dovevano essere applicate.

Nel Canton Ticino, a differenza di molti altri Cantoni della Svizzera, non esisteva (e non esiste tuttora) un'unità amministrativa che si occupasse esclusivamente di Polizia del fuoco. L'ambito preventivo, infatti, era curato dall'ufficio che gestiva il rilascio delle licenze edilizie, mentre la lotta agli incendi propriamente detta era appannaggio dei corpi pompieri. Questi, pur svolgendo un'importantissima funzione di prevenzione sul campo, non avevano particolari competenze al momento dell'approvazione dei piani di costruzione nel vigente sistema cantonale.

Il nostro Cantone, parimenti ad altri confederati, non si avvale di un sistema di assicurazione monopolistica statale, bensì di un sistema assicurativo privato. Visti i limiti presentati da tale struttura, negli anni '93 e '94 il Governo cantonale decide di dare inizio ad una riforma legislativa che porta all'approvazione da parte del Parlamento di importanti modifiche alla Legge edilizia, entrate in vigore il 1 gennaio 1997. Segnatamente, a partire da tale decorrenza, le norme specifiche alla prevenzione degli incendi negli immobili sono state spostate dalla legge sulla Polizia del fuoco inglobandole nella Legge edilizia. Con la nuova LE e relativo RLE il Canton Ticino, grazie al Dipartimento del Territorio, sulla base delle direttive per le prescrizioni di Polizia del fuoco redatte dall'AICAA, delle conoscenze sviluppate dalle Associazioni professionali e di categoria, ha elaborato individualmente e reso vincolanti dal Diritto Cantonale Norme e Direttive Antincendio. Quest'ultime stabiliscono provvedimenti da adottare e soluzioni tecniche da rispettare per costruire edifici ed impianti sufficientemente protetti

contro i rischi d'incendio. Punto nodale della riforma è la conferma della centralità del Comune e del suo Municipio nel rilascio del permesso di costruzione e di agibilità a fine lavori. Quindi l'introduzione dell'Attestato di Conformità Antincendio (Art. 44d RLE), del Certificato di Collaudo Antincendio (Art. 44e RLE) e della Perizia Rischio Residuo per gli edifici realizzati prima del 1.1.97 (Art. 44g RLE). Una novità assoluta si ha poi con la creazione della nuova figura del Tecnico Riconosciuto (TR) al quale compete la verifica della conformità del progetto alle prescrizioni antincendio (art. 44h RLE). Oltre ad essere un ingegnere o un architetto abilitato alla professione che esercita da almeno tre anni nel campo dell'edilizia (Art. 44h RLE), l'esecutivo Cantonale ha richiesto delle competenze tecniche nel campo specifico consultandosi con le Nazioni confinanti e giungendo alla conclusione che il Certificato CFP (Confederation of Fire Protection Associations) insieme all'attestato di formazione specifica secondo norme internazionali SN EN 45013 (oggi *SN EN ISO/IEC 17024*) poteva essere un'opzione più che valida e soprattutto all'altezza degli standard europei. Tale figura è una novità sia a livello cantonale che a livello svizzero e rappresenta in sostanza la "privatizzazione" di un'attività che in precedenza era svolta unicamente da enti pubblici. Il compito di formare i TR viene assegnato alla SUPSI di Lugano.

Il Dipartimento del Territorio si avvale della facoltà di richiedere qualifiche tecniche particolari, oltre una provata esperienza nel campo specifico per le costruzioni dell'industria e dell'artigianato, i grandi depositi, gli ospedali e le case di cura (Art. 44h RLE).

Nel settembre 2002 entra in vigore una nuova modifica al RLE che prevede la nomina da parte del Consiglio di Stato della Commissione consultiva in materia di Polizia del fuoco (Ccpolf). Essa ha il compito di coadiuvare l'autorità cantonale nell'emanazione, aggiornamento e interpretazione delle direttive tecniche, nella vigilanza e nella ricerca di soluzioni a problemi particolari nel campo della prevenzione antincendio, oltre ad assistere l'autorità cantonale nella definizione dei Tecnici Riconosciuti. Ad oggi la Ccpolf ha emanato linee guida cantonali ed istruzioni molto utili per la professione del TR. Ma è con il 2005 che si ha una vera svolta nell'ambito legale. Il 1 gennaio entrano in vigore in tutti i Cantoni Svizzeri le Nuove Prescrizioni di Protezione Antincendio dell'AICAA aggiornate alla Normativa Europea e allo stato della tecnica. Nel Canton Ticino la Norma e le Direttive Antincendio vengono rese vincolanti con la modifica del 9 marzo 2005 dell'Art. 44c, cpv 1, RLE per decisione del Concordato intercantonale concernente l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio (CIOTC), nell'ambito del nuovo Diritto Svizzero sui prodotti da costruzione (OPCo/2001).

Sebbene tali Prescrizioni debbano essere recepite e applicate da tutte le persone coinvolte nella costruzione di edifici ed impianti, è ancora compito del TR redigere Attestati di Conformità, Certificati di Collaudo e Perizie Rischio Residuo. Il TR però, non essendo un funzionario pubblico, come nella maggior parte degli altri Cantoni, non ha autorità di imporsi nella direzione lavori. Rimane a discrezione del progettista, direttore dei lavori, committente o proprietario del fondo avvalersi o meno della sua consulenza durante la fase esecutiva, essendo questi i responsabili per l'applicazione delle prescrizioni edilizie di Polizia del fuoco (Art. 41e LE).

Il Dipartimento del Territorio vigila sull'esecuzione delle verifiche da parte degli organi comunali, sostituendosi al Municipio nei casi di inadempienza (Art. 44b RLE). L'autorità competente per questa vigilanza è subordinata all'Ufficio domande di costruzione che a tale scopo ha nominato il delegato cantonale alla Polizia del fuoco con incarico a partire dal 1 gennaio 2009.

Con la modifica al RLE del 7 marzo 2012, entrata in vigore il 1 aprile dello stesso anno, vengono definiti i requisiti richiesti ai TR per il controllo delle costruzioni e impianti a rischio accresciuto, prevista già nel RLE del 1997. In particolare, l'art. 44h RLE sancisce specificata-



*Ing. Alessandro Furio
Diploma CFP, Specialista
ed Esperto antincendio AICAA*

mente che "per le costruzioni dell'industria e dell'artigianato, grandi depositi, nonché per gli ospedali e case di cura, edifici alti, negozi e grandi magazzini con superficie > 1200 mq, edifici con grande concentrazione di persone, autorimesse con superficie > 600 mq, edifici in legno (escluso le case monofamiliari) il Dipartimento richiede la qualifica di tecnico riconosciuto in possesso di entrambi i certificati di specialista antincendio rilasciato da un ente accreditato secondo le norme SN EN ISO/IEC 17024 e di esperto antincendio AICAA."

In previsione di quest'ultimo aggiornamento del RLE, l'AICAA di Berna, con l'efficiente collaborazione della SUPSI di Lugano, ha svolto tra settembre 2011 e gennaio 2012 il primo corso in Ticino per l'abilitazione dei nuovi esperti antincendio. L'esame si è svolto con le modalità del nuovo e severo regolamento delle procedure per la certificazione di competenza e ha visto il conseguimento dei primi diplomi di "Esperto antincendio AICAA".

Nel 2001, a quattro anni dalla nascita della nuova professione del TR, viene fondata ATRA, diretta da un Comitato ad oggi formato da sette membri, tutti Tecnici Riconosciuti. Per tutelare e mantenere la professionalità di questa importante figura, ATRA promuove e organizza corsi di approfondimento su temi specifici per il mantenimento della validità dei certificati di competenza, organizza giornate informative, convegni e altre attività per l'aggiornamento tecnico scientifico. Offre un sito internet sempre aggiornato (www.atraticino.ch) per mantenere un contatto diretto e un'informazione permanente col Tecnico Riconosciuto. Dal 2002 ATRA è anche rappresentata in Ccpolf facendosi intermediaria proprio tra il TR e il Cantone per i quesiti interpretativi e applicativi relativi alle Prescrizioni di Polizia del fuoco.

Nel 2015 è previsto un ulteriore aggiornamento delle Prescrizioni Antincendio dell'AICAA. In ogni caso, in Canton Ticino, vi sono ad oggi le basi legali e le prescrizioni aggiornate allo stato attuale della tecnica per progettare e costruire edifici e impianti sicuri e conformi a quanto richiesto dalle Norme e Direttive Antincendio. Si tratta di avere la volontà di applicarle correttamente e con buon senso. Questo è compito delle autorità, di tutti gli operatori ai vari livelli di attività e, possiamo pur dirlo, di ogni singolo cittadino responsabile.